

Frauenfragen / Questions au féminin / Problemi al femminile

2/86

Stato maggiore per l'eguaglianza tra donna e uomo

La Commissione federale per i problemi della donna si è occupata l'anno scorso in relazione con il postulato pendente Hubacher del 1981 per l'istituzione d'un stato maggiore per la politica femminile e tra esaminato alcuni esempi esteri e nazionali di organi simili. Ella ha abbozzato un modello d'un stato maggiore per l'eguaglianza tra donna e uomo, che ha notificato nel senso di una raccomandazione al capo del Dipartimento federale delle finanze.

Basi legali

La base costituzionale per la creazione di uno Stato maggiore per l'eguaglianza tra donna e uomo è data dall'art. 4 cpv. 2 Cost.

La LOA, legge sull'organizzazione dell'amministrazione, contempla la creazione di speciali stati maggiori: "Il Consiglio federale può dotarsi di altri stati maggiori. Li subordina amministrativamente alla Cancelleria federale o al dipartimento oggettualmente più affine." Per quanto concerne la regolamentazione delle competenze, detto Stato maggiore necessita comunque di una propria base legale.

Scopi

L'eguaglianza tra donna e uomo va perseguita in tutti i settori della vita pubblica e sociale. Non si tratta pertanto solo di promuovere la parità di diritti, ma altresì di contribuire a tradurre nei fatti il mandato derivante dall'art. 4 cpv. 2 Cost.

Autorità incaricata della nomina

Il Consiglio federale decide della creazione dello Stato maggiore e ne nomina la direttrice.

Subordinamento amministrativo

Nella gerarchia dell'amministrazione, detto Stato maggiore si inserisce al più alto livello possibile. È indispensabile che si instauri un flusso di informazioni supradipartimentale davvero ottimale.

Incombenze

Lo Stato maggiore per l'eguaglianza tra donna e uomo funge da organo di coordinamento, controllo ed esecuzione in vista della concretizzazione di quanto postulato all'art. 4 cpv. 2 Cost.

Lo Stato maggiore promuove l'abolizione delle discriminazioni dirette e indirette in tutti i settori sociali e giuridici, in particolar modo nel campo del lavoro per quanto attiene p.es. alla formazione, all'assunzione, alla retribuzione, all'avanzamento, all'aggiornamento e al re-inserimento professionale.

Nell'ambito delle competenze attribuitegli, lo Stato maggiore ha la facoltà di indagare nei casi di discriminazione, di pubblicarne eventualmente i risultati, e di promuovere l'eguaglianza nella vita pubblica e privata con misure appropriate.

Competenze

Per lo svolgimento delle sue funzioni, lo Stato maggiore è dotato delle seguenti competenze:

- a) Diritto di essere consultato d'obbligo da tutti gli uffici federali su tutte le questioni riguardanti direttamente o indirettamente la parità tra i sessi.
- b) Collaborazione con uffici cantonali e comunali come pure con organizzazioni che svolgono attività affini.
- c) Consulenza per privati, gruppi, associazioni come pure enti pubblici e privati.
- d) Facoltà di chiarire, nell'ambito del mandato costituzionale, il diritto procedurale con la facoltà di assumere e fornire prove.
- e) Diramazione di raccomandazioni, e conciliazione in caso di litigio.
- f) Elaborazione di programmi di promozione e di misure parificatorie.
- g) Elaborazione di perizie.
- h) Informazione del pubblico.

Rapporto tra la Commissione federale per i problemi della donna e lo Stato maggiore per l'eguaglianza tra donna e uomo

La Commissione federale per i problemi della donna continua a svolgere il suo lavoro nell'ambito dell'attuale mandato. Lo Stato maggiore interviene laddove si esauriscono le competenze della Commissione. Commissione e Stato maggiore sono due organi indipendenti, aventi campi d'intervento diversi:

- La Commissione è un consesso politico. Essa elabora rapporti e prese di posizione, partecipa alle consultazioni, ecc.

- Lo Stato maggiore è il consesso specialistico. Esso si occupa di come realizzare l'eguaglianza, ossia soprattutto di singoli casi concreti, e partecipa pure alla procedura di corrapporti interna all'amministrazione.

Lo scambio ottimale delle informazioni e il coordinamento dei lavori tra i due organi è assicurato per mezzo di contatti regolari, attuabili p.es. con la partecipazione della direttrice dello Stato maggiore in seno alla Commissione per i problemi della donna.

(Traduzione: Romana Camani-Pedrina)